



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: C.C.I.A.A. di Roma c/ [REDACTED] e Romoka S.r.l. - Tribunale Ordinario di Roma, Ordinanza del 22.05.2014, n.R.G. 86857/2013. Recupero spese di lite. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

LA DIRIGENTE

Assistita dalla Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, lo Statuto dell’Ente e gli atti deliberativi e regolamentari adottati ai sensi del predetto decreto e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “*Affari generali e del personale*”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 15 del 24 febbraio 2026, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato assegnato il budget direzionale per l’anno 2026;

Atteso che in data 22.05.2014 il Tribunale Ordinario di Roma emanava l’Ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c, n.R.G. 86857/2013, con la quale condannava la società Romoka S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore della Camera di Commercio di Roma, liquidate in € 2.500,00, oltre € 375,00 per spese generali, € 115,00 per C.P.A. ed € 657,80 per I.V.A., e che, pertanto, il debito ammonta a complessivi € 3.647,80;

Atteso che, ai sensi dell’art. 1282, co. 1, c.c., sul predetto importo maturano di diritto gli interessi corrispettivi, calcolati al tasso legale a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;

Dato atto che il pagamento spontaneo veniva richiesto con raccomandata AR trasmessa al Sig. [REDACTED] in qualità di l.r.p.t. della Società di cui al prot. n. 807 del 4.1.2019, con pec a Romoka Srl di cui prot. n. 809 del 4.1.2019 e con pec ai legali di controparte di cui al prot. n. 8818 del 23.1.2019 e che dalla visura anagrafica effettuata il 04.03.2025 il Sig. [REDACTED] risulta deceduto;

Preso atto del perdurare della mora del debitore, nonostante l’avvenuta notifica dell’intimazione di pagamento e messa in mora prot. n. 56097 del 07.03.2025 e successivo sollecito prot. n. 0064999/U del 16.03.2026;

Ravvisata, pertanto, la necessità di recuperare il credito attraverso la notifica dell'atto di precetto e l'eventuale successiva azione di esecuzione forzata, previa effettuazione degli accertamenti necessari, tra cui l'istanza ex art 492bis c.p.c.;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Valerio Stanisci, con studio in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 54, l'incarico di patrocinare l'Ente nel procedimento di cui in narrativa, dal momento che l'Avv. Santini che ha patrocinato l'Ente nel giudizio da cui è scaturito il credito non esercita più la professione;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 0134172 del 15.06.2026, con il quale l'Avv. Stanisci ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 142,00 per la predisposizione e la notifica dell'atto di precetto e in € 450,00 per l'eventuale successiva fase del pignoramento presso terzi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. e spese vive, detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, in relazione al valore della controversia;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BC13C0C483;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 524 del 22.12.2025;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Valerio Stanisci, con studio a Roma, in Via Fulcieri Paulucci de' Calboli, 54, l'incarico di procedere, per conto della Camera e nei confronti di Romoka S.r.l.

- al recupero dei crediti da lite, liquidati dal Tribunale Ordinario di Roma con l'Ordinanza del 22.05.2014, per i motivi di cui in narrativa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 592,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell'Avv. Stanisci.

La spesa complessiva di € 863,80 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 519/2026.

LA DIRIGENTE
Greta SCAPIGLIATI

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."